



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Bergamo
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
e dell'Udienza Preliminare

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
(artt.409 e 410 c.p.p.)

Il Giudice dott.ssa Maria Beatrice Parati,

letti gli atti dell'emarginato procedimento penale iscritto a carico di [REDACTED] e [REDACTED] per il reato di cui agli artt. 110, 595 c. 1 e 3 c.p.,

esaminati la richiesta di archiviazione del P.M., l'atto di opposizione e la documentazione depositata,

sentite le parti in udienza e sciogliendo la riserva assunta in quella sede,

Osserva

La richiesta di archiviazione merita di essere accolta.

In via preliminare, quanto ai rilievi mossi dall'opponente in ordine all'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo in favore del Tribunale di Bologna, si ritiene che, come invero osservato in sede di trasmissione atti a questo ufficio, la competenza sia stata correttamente individuata nel Tribunale di Bergamo. Infatti, in ipotesi accusatoria, si contesta una condotta asseritamente diffamatoria che, pur originando nell'ambito di un procedimento penale celebratosi a Bologna, confluirebbe nell'ipotizzato delitto di cui all'art. 595 c.p. a seguito della pubblicazione di un articolo su *rmc motori* la cui sede si trova nel circondario del Tribunale di Bergamo. Si tratta quindi di un'unitaria condotta diffamatoria, contestata in concorso ai due indagati. La competenza, in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte, è stata quindi correttamente individuata presso il Tribunale di Bergamo.

Quanto al merito, si ritengono condivisibili le argomentazioni del Pubblico Ministero alla base della richiesta di archiviazione che deve intendersi qui richiamata.

Nessuna condotta diffamatoria appare configurabile in capo a [REDACTED] il cui contributo si sarebbe sostanziato unicamente nelle dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento, nella sua veste di consulente tecnico. Le opinioni ivi espresse e trasfuse nella consulenza tecnica non sono idonee a integrare una lesione alla reputazione, ma trattasi di valutazione ed esame di dati tecnici svolti nell'ambito di un incarico professionale e poi valutati in sentenza. Neppure il Giudice estensore ha del resto evidenziato macroscopiche e dolose falsità.

Quanto a [REDACTED] si condivide quanto esposto dal Pubblico Ministero. L'indagato si è limitato a riportare una notizia di cronaca soddisfacendo sia il criterio della veridicità che quello della continenza. Nel caso in esame, il lettore accede direttamente alla sentenza riportata nell'articolo, nonché ad una nota a commento della stessa redatta dal patrocinatore della causa, tramite un link ipertestuale. Nell'articolo è

stata quindi semplicemente trasfusa in modo fedele una notizia giornalistica di interesse pubblico, senza l'utilizzo di espressioni denigratorie e/o diffamatorie, il commento giornalistico alla Sentenza. Alla luce di quanto esposto, nelle condotte contestate non si ravvisano profili di penale responsabilità. Per tale ragione l'integrazione probatoria richiesta dall'opponente appare in tutti superflua.

P.Q.M.

Visti gli artt.409 e 410 c.p.p.

Dispone

l'archiviazione dell'emarginato procedimento.

Manda

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione del fascicolo al P.M. e per la comunicazione allo stesso della presente ordinanza.

Bergamo, 31 dicembre 2022
L'Assistente Giudiziario
Dott. Fabio Battista

TRIBUNALE DI BERGAMO
UFFICIO G.I.P.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 5.1.23

Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Parati

L'Assistente Giudiziario
Dott. Fabio Battista